

CIRCOLARE INFORMATIVA 15/99

Milano, 28 ottobre 1999

OGGETTO:

Nuovo schema di regolamentazione del patrimonio delle banche e degli intermediari finanziari, predisposto dalla Banca dei regolamenti internazionali.

Il Segretario Generale Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMFACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING

DEUTSCHE BANK FACTORING FABER FACTOR FACTOR INDUSTRIALE FACTORCOOP FACTORIT

FARMAFACTORING FERCREDIT FIN-ECO FACTORING FIVEFACTOR

GALLO & C. GE CAPITAL FINANCE GENERALFINANCE LFI.S. FACTORING

IFITALIA

MEDIOFACTORING

MERCHANT LEASING & FACTORING

PADANA FACTORING
POOL FACTOR
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SAVAGEST
SERFACTORING
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI DOTT. REMUZZI DOTT. DE STASIO DOTT. ROSETTI DIREZIONE GENERALE AVV. BONDIOLI SERVIZIO AFFARI GENERALI DIREZIONE GENERALE SIG. MENEGOTTO DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DOTT. LACCHINI DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DOTT. BADOGLIO DIREZIONE GENERALE DOTT.SSA BOGINI DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE RAG. RIVA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DOTT. STACCIONE DIREZIONE GENERALE DOTT, SACCHI DIREZIONE GENERALE RAG. FACCHETTI **DIREZIONE GENERALE**

DOTT, FOLZINI

SIG. RONCORONI DOTT. BONETTO

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Presidenza e Segreteria: Via Cerva, 9 - 20122 Milano Telefono: 02.76020127 - Telefax 02.76020159 E-MAIL: posta@assifact.it **Sede legale:** Via della Posta, 3 - 20123 Milano Codice Fiscale 97067880159 Partita I.V.A. 10316950152

COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA DOCUMENTO A FINI DI CONSULTAZIONE

Giugno 1999

NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL PATRIMONIO

Termine per l'invio dei commenti: 31 marzo 2000

BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI
Basilea, Svizzera

Indice

Som	mario		1			
Docu	ımento	o a fini di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio	4			
A.	Pregi	e debolezze dell'attuale Accordo	4			
B.	Obie	ttivi del nuovo schema	5			
C.	Amb	ito di applicazione	7			
D.	I tre pilastri					
	1)	Requisiti patrimoniali minimi	7			
	2)	Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale	10			
	3)	Disciplina di mercato	12			
E.	Area	di copertura dell'Accordo	13			
F.	Fasi :	successive	14			
Alleg	gati al monio	documento di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del	15			
		Ambito di applicazione dell'Accordo	15			
Α.		lo di consolidamento	15			
B.		zioni e altre attività finanziarie	16			
	Allegato 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi					
Α.		enti costitutivi del capitale	19 19			
B.	Trattamento del portafoglio bancario – Metodo standard					
	1)	Crediti verso mutuatari sovrani	19			
	2)	Crediti verso banche	21			
	3)	Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	22			
	4)	Crediti verso società di intermediazione mobiliare	22			
	5)	Crediti verso imprese	22			
	6)	Prestiti garantiti da ipoteca su immobili	23			
	7)	Categorie a più alto rischio	24			
	8)	Altri crediti	24			
	9)	Posizioni fuori bilancio	24			
	10)	Scadenza	25			
	11)	Criteri di idoneità delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio	25			
	12)	Cartolarizzazione di attività	27			
C.	Trati	tamento del portafoglio bancario – Sistema basato sui rating interni	29			

	1)	Vantaggi e svantaggi dell'impiego di rating interni ai fini dell'adeguatezza	30				
	a)	patrimoniale					
	2)	Implicazioni pratiche per le autorità di vigilanza	31				
	3)	Interazione con altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio	32				
D.	Tratta	amento del portafoglio bancario – Modelli per il rischio di credito	32				
E.	Tecniche di attenuazione del rischio di credito						
	1) Rischi residuali						
	2)	Grado di riduzione del rischio	37				
	3)	Garanzie reali, garanzie personali e compensazione di posizioni in bilancio	38				
F.	Trattamento degli altri rischi						
	1)	Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario	39				
	2)	Altri rischi	40				
G.	Portafoglio di negoziazione						
Allegato 3: Secondo pilastro - Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale							
A.	Patrimonio superiore ai minimi obbligatori						
B.	Valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale						
C.	Processo di controllo prudenziale						
D.	Intervento delle autorità di vigilanza						
E.	Lavori futuri sul processo di controllo prudenziale						
Alle	gato 4	: Terzo pilastro – Disciplina di mercato	49				
A.	Struttura patrimoniale						
B.	Esposizioni al rischio						
C .	Adeg	Adeguatezza patrimoniale					
D.	Lavo	ori futuri	50				

Sommario

- 1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il Comitato)¹ ha deciso di introdurre un nuovo schema di regolamentazione del patrimonio in sostituzione dell'Accordo del 1988². Il Comitato desidera ricevere commenti sull'impostazione proposta e sui suoi futuri programmi di lavoro.
- 2. Il nuovo schema di regolamentazione del patrimonio si compone di tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi; controllo prudenziale; efficace utilizzo della disciplina di mercato. Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi, il Comitato ritiene che una versione modificata dell'Accordo esistente debba continuare a rappresentare il metodo standard, ma riconosce che per alcune banche dotate di procedure più sofisticate l'impiego di sistemi interni per la valutazione del credito e, in una fase successiva, di modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio permetterebbe di calcolare con maggior precisione i requisiti patrimoniali in relazione al particolare profilo di rischio di ciascuna banca. Viene inoltre proposto un ampliamento del campo di applicazione dell'Accordo, in modo da ricomprendere l'insieme dei rischi a livello di gruppo bancario.
- 3. Il sistema finanziario internazionale ha sperimentato notevoli perturbazioni economiche negli ultimi due anni; anche se queste non hanno interessato direttamente i paesi del G10, i rischi che le banche internazionali di tali paesi hanno dovuto affrontare sono diventati più complessi e impegnativi. La revisione dell'Accordo si propone di migliorare il modo in cui i requisiti patrimoniali riflettono i rischi sottostanti. Essa intende inoltre tenere maggiormente conto delle innovazioni finanziarie intervenute negli anni recenti, come ad esempio le strutture di cartolarizzazione dell'attivo. In seguito a queste innovazioni, l'attuale Accordo risulta meno efficace nel garantire che i requisiti patrimoniali rappresentino il reale profilo di rischio di una banca. La revisione mira anche a riconoscere i progressi compiuti nella misurazione e nel controllo dei rischi.
- 4. Il Comitato è impegnato nell'assicurare che la revisione dell'Accordo consegua i seguenti obiettivi di vigilanza:
- l'Accordo deve continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario e, in tale ottica, il nuovo schema deve mantenere un livello di patrimonializzazione nel sistema bancario almeno pari a quello attuale;
- l'Accordo deve continuare ad assecondare la parità concorrenziale;

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (luglio 1988). Tutti i documenti del Comitato di Basilea citati in questo testo sono disponibili in lingua inglese sul sito Internet della BRI (www.bis.org).

- l'Accordo deve costituire un sistema più completo per il trattamento dei rischi;
- l'Accordo è destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i
 principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di
 complessità e sofisticatezza.
- 5. Nell'elaborazione del nuovo schema di regolamentazione del patrimonio viene riaffermata l'importanza dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori. Ciò costituisce il primo pilastro dello schema. Il Comitato sottolinea ora l'importanza del controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle procedure interne di valutazione quale secondo pilastro. Come terzo pilastro, il Comitato ha posto in rilievo negli ultimi anni l'esigenza di una maggiore disciplina di mercato. Il Comitato ritiene che nel loro insieme questi tre elementi costituiscano i pilastri essenziali di un'efficace regolamentazione del patrimonio.
- 6. Riguardo ai requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il Comitato ha sviluppato le basi dell'Accordo attuale, che costituirà il metodo standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali della maggior parte delle banche. In tale ottica, il Comitato si propone di chiarire e ampliare il campo di applicazione dell'Accordo. Relativamente al rischio sovrano, esso prospetta di sostituire il sistema esistente con uno che utilizzi le valutazioni esterne del merito creditizio per determinare le ponderazioni. Tale metodo dovrebbe potersi applicare, direttamente o indirettamente e in varia misura, anche alle esposizioni verso banche, società di intermediazione mobiliare e imprese. Il risultato sarà una riduzione dei coefficienti per il rischio applicati ai crediti verso società altamente affidabili e l'introduzione di una ponderazione superiore al 100% per determinate esposizioni di bassa qualità. Vengono inoltre proposti un nuovo schema di ponderazione per il trattamento della cartolarizzazione degli attivi e l'applicazione di un fattore di conversione del 20% per alcuni tipi di impegni a breve termine.
- 7. Il Comitato ritiene che, per alcune banche più sofisticate, un sistema basato sui rating interni possa costituire la base per la determinazione dei requisiti patrimoniali, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza e al rispetto di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comitato, in consultazione con gli operatori del mercato, esaminerà tali questioni e cercherà di elaborare un metodo alternativo basato sui rating interni delle banche contemporaneamente alla revisione del metodo standard. Il Comitato ritiene che ciò rappresenterà un importante passo avanti nel tentativo di allineare più strettamente i coefficienti patrimoniali ai rischi sottostanti. In prospettiva, il Comitato seguirà da vicino gli sviluppi nella costruzione di modelli interni per un loro possibile impiego nella determinazione dei requisiti patrimoniali.
- 8. Il Comitato sta anche esaminando il trattamento a fini patrimoniali di alcune importanti tecniche per l'attenuazione del rischio di credito. Per facilitare tale processo, il Comitato desidera ricevere commenti al fine di elaborare un metodo solido e coerente per i derivati creditizi, le garanzie reali, le altre garanzie e la compensazione di posizioni in bilancio.
- 9. L'Accordo esistente contempla espliciti requisiti patrimoniali solo per i rischi di credito e di mercato (nel portafoglio di negoziazione). Tuttavia, anche altri rischi, quali il rischio di tasso d'interesse legato al portafoglio bancario e il rischio operativo, rappresentano

un importante elemento distintivo dell'attività bancaria. Il Comitato propone pertanto di definire un requisito patrimoniale per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario, applicabile a istituzioni in cui tale rischio sia significativamente superiore alla media, e coefficienti patrimoniali per altri rischi, in particolare per quello operativo.

- 10. Il secondo pilastro dello schema, il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale, mira ad assicurare che la situazione dei fondi propri di una banca sia rispondente al suo profilo di rischio complessivo e alla sua strategia, promuovendo in tal modo interventi tempestivi delle autorità di vigilanza. Queste dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori³, un punto posto in rilievo nel corso delle discussioni del Comitato con le autorità di vigilanza di paesi non appartenenti al G10. Inoltre, il nuovo schema insiste sulla necessità che il management della banca sviluppi un processo interno di valutazione dei fondi propri e si prefigga obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e alla struttura di controllo specifici della banca. Questo processo interno sarebbe poi soggetto a sorveglianza e, ove opportuno, a interventi da parte delle autorità.
- 11. Il terzo pilastro, la disciplina di mercato, intende promuovere elevati standard di informativa al pubblico e rafforzare il ruolo degli operatori nell'incoraggiare le banche a detenere livelli di patrimonializzazione adeguati. Il Comitato prevede di pubblicare nel corso dell'anno linee guida sull'informativa al pubblico a supporto dello schema di regolamentazione del patrimonio.
- 12. In prospettiva, il Comitato ritiene che l'Accordo debba tenere il passo con l'innovazione finanziaria e gli sviluppi nelle tecniche di gestione del rischio. L'obiettivo a più lungo termine è di pervenire a una regolamentazione flessibile che rispecchi con maggiore accuratezza i rischi ai quali le banche sono esposte. Pertanto, il Comitato esaminerà ulteriori soluzioni per rendere lo schema di regolamentazione del patrimonio più sensibile ai rischi e accoglierà con favore i suggerimenti sul modo migliore di procedere.
- 13. Il Comitato invita tutte le parti interessate a sottoporre commenti entro il 31 marzo 2000 e prevede di formulare proposte di carattere più definitivo successivamente nel corso dello stesso anno.

Il Comitato prende atto delle differenze esistenti nei sistemi giuridici dei vari paesi e delle difficoltà che potrebbero derivare dall'attuazione di questo secondo pilastro dello schema.

Documento a fini di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio

- 1. Questo documento espone le proposte del Comitato su un nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Esso passa brevemente in rassegna i pregi e le debolezze dell'attuale Accordo, insieme agli obiettivi che il Comitato si prefigge per il nuovo Accordo.
- 2. L'attuale contesto in rapido cambiamento richiede uno schema di regolamentazione del patrimonio flessibile e di ampia portata. Il Comitato ritiene che questo obiettivo possa essere conseguito facendo perno su tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi; controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale delle banche; disciplina di mercato. Ciascuno di questi tre pilastri complementari è necessario per vigilare sulla solidità finanziaria del settore bancario nel suo complesso e su quella delle singole istituzioni, sebbene nessuno di essi possa sostituirsi a un'efficace gestione bancaria.
- 3. Il Comitato ritiene che il nuovo schema, incentrato sui rischi e sulla loro gestione, possa fronteggiare la sfida delle innovazioni in mercati finanziari sempre più complessi. Ulteriori dettagli sulle proposte del Comitato e sui programmi di lavoro previsti sono contenuti negli Allegati 1-4 di questo documento.

A. Pregi e debolezze dell'attuale Accordo

- 4. L'Accordo del 1988 istituiva livelli minimi di patrimonio per le banche attive a livello internazionale, includendovi le esposizioni fuori bilancio e un sistema di ponderazione del rischio mirante in parte ad assicurare che non venisse disincentivata la detenzione di attività a basso rischio da parte delle banche. L'Accordo originario si concentrava principalmente sul rischio di credito ed è stato in seguito modificato per incorporarvi il rischio di mercato. Il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e altri rischi, quali il rischio operativo, di liquidità, legale e di reputazione, non erano trattati in modo esplicito. Implicitamente, tuttavia, l'attuale Accordo tiene conto di tali rischi stabilendo un coefficiente minimo che comprende un dato margine a copertura dei rischi non quantificati.
- 5. Il Comitato ritiene che l'Accordo del 1988 e le successive integrazioni e modifiche abbiano contribuito al rafforzamento della solidità e stabilità del sistema bancario internazionale e abbiano promosso la parità concorrenziale tra le banche attive a livello internazionale. Dopo la sua adozione, i coefficienti patrimoniali di quasi tutte le banche con operatività internazionale sono aumentati in misura sostanziale, soprattutto durante il periodo di transizione 1988-1992. Questa tendenza è generalmente proseguita, in particolare perché si sono intensificate le pressioni esercitate dal mercato sulle banche per indurle a mantenere solidi coefficienti patrimoniali. La diffusa applicazione dell'Accordo in numerosi paesi ha contribuito al conseguimento dell'obiettivo della parità concorrenziale.
- 6. Tuttavia, il mondo finanziario si è modificato e sviluppato notevolmente negli ultimi dieci anni, al punto che il coefficiente patrimoniale di una banca, calcolato secondo l'Accordo esistente, può non rappresentare sempre un buon indicatore delle sue condizioni finanziarie. L'attuale sistema di ponderazione delle attività fornisce, nel migliore dei casi, una misura approssimata del rischio economico, soprattutto perché i gradi di esposizione al rischio di

credito non sono sufficientemente calibrati in modo da distinguere adeguatamente i differenti rischi di insolvenza dei debitori.

- 7. Un altro problema dell'Accordo esistente, connesso con il precedente e di importanza crescente, riguarda la capacità delle banche di operare arbitraggi prudenziali e di sfruttare le differenze tra il rischio economico effettivo e quello misurato sulla base dell'Accordo. L'arbitraggio prudenziale può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso alcune forme di cartolarizzazione, e può determinare uno spostamento nella composizione del portafoglio delle banche a favore di attività di minore qualità.
- 8. Infine, per alcuni tipi di transazioni l'Accordo non offre appropriati incentivi all'uso di tecniche per l'attenuazione del rischio. Ad esempio, vi è soltanto una minima riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte di garanzie reali e, in alcuni casi, la struttura dell'Accordo scoraggia l'uso di tecniche per l'attenuazione del rischio di credito.

B. Obiettivi del nuovo schema

- 9. L'Accordo deve chiaramente evolversi in linea con i cambiamenti nel mercato. Il Comitato sta pertanto lavorando a un nuovo ed esauriente schema di regolamentazione incentrato sui seguenti obiettivi prudenziali:
- l'Accordo deve continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario;
- l'Accordo deve continuare ad assecondare la parità concorrenziale;
- l'Accordo deve costituire un sistema più completo per il trattamento dei rischi;
- l'Accordo è destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.
- 10. L'Accordo costituisce una pietra angolare dell'attuale architettura finanziaria internazionale. Il suo obiettivo preminente è promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario. L'esistenza di una congrua copertura patrimoniale è d'importanza cruciale per questo obiettivo, e il Comitato ritiene che il nuovo schema debba mantenere un livello di patrimonializzazione nel sistema bancario almeno pari a quello attuale.
- 11. Il Comitato ritiene che, per conseguire gli obiettivi di sicurezza e solidità, il nuovo schema di regolamentazione del patrimonio debba fondarsi sui tre pilastri definiti nel precedente paragrafo 2. L'Accordo del 1988 aveva istituito i requisiti patrimoniali minimi, che rimangono il pilastro centrale del nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Più di recente, il Comitato ha sottolineato l'importanza della disciplina di mercato. Con la nuova regolamentazione, esso compie un ulteriore passo avanti dando un rilievo esplicito al pilastro del controllo prudenziale, già operante esplicitamente o implicitamente in numerosi paesi.
- 12. Riguardo al primo pilastro, il Comitato constata che i metodi impiegati nell'attuale Accordo per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito non sono particolarmente elaborati e che il ritmo veloce dell'innovazione finanziaria nei mercati,

insieme alla crescente complessità delle operazioni finanziarie, ne ha ridotto la significatività. Pertanto, il Comitato propone ora varie soluzioni per rendere l'Accordo più sensibile al rischio di credito. Questa proposta comprende un insieme di regole modificate e più elaborate da impiegare come metodo standard. Parallelamente, il Comitato sta studiando un approccio alternativo per stabilire i requisiti patrimoniali minimi applicabili ad alcune banche più sofisticate, basato sull'uso di criteri interni per la valutazione del credito.

- 13. All'origine, l'Accordo si concentrava principalmente sui requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito. Nella misura in cui questi requisiti coprivano altri tipi di rischio, si ipotizzava di fatto che questi ultimi fossero proporzionali al rischio creditizio. Il Comitato propone ora di elaborare un requisito esplicito per altre tipologie di rischio (come quello operativo) e per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario di istituzioni in cui tale rischio sia significativamente superiore alla media ("outliers"). Questo schema terrebbe espressamente conto di una più ampia gamma di esposizioni effettive e potenziali.
- 14. Il Comitato riconosce pienamente i vantaggi della concorrenza nel settore finanziario e resta fedele al principio della parità di condizioni concorrenziali per le banche attive nei mercati internazionali. Esso è tuttavia consapevole del fatto che le differenze nei sistemi contabili, fiscali, giuridici e bancari dei vari paesi creano inevitabilmente disparità fra i mercati nazionali, che non possono essere risolte mediante l'impiego di regole di vigilanza bancaria. Pertanto, il Comitato ritiene che il secondo e il terzo pilastro debbano fungere da complemento ai requisiti patrimoniali minimi stabiliti nel quadro del primo pilastro.
- 15. Relativamente al controllo prudenziale, il Comitato osserva che le autorità di vigilanza dovrebbero richiamare l'attenzione del management delle banche sulla necessità di sviluppare un processo interno di valutazione dei fondi propri e stabilire obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e alla struttura di controllo specifici della banca. Questo processo interno sarebbe poi soggetto a sorveglianza e, ove opportuno, a interventi da parte delle autorità.
- 16. Il Comitato ritiene inoltre che sia nell'interesse delle autorità di vigilanza facilitare un'efficace disciplina di mercato come strumento per rafforzare la sicurezza e la solidità del sistema bancario. Un'efficace disciplina di mercato richiede informazioni affidabili e tempestive che consentano agli operatori di effettuare una valutazione del rischio ben fondata. Il Comitato prevede di pubblicare nel corso dell'anno linee guida più dettagliate sull'informativa riguardante i livelli di patrimonializzazione, le esposizioni al rischio e l'adeguatezza patrimoniale.
- 17. Il Comitato è consapevole dell'importanza determinante che rivestono metodi di contabilizzazione e di valutazione affidabili quale presupposto per il calcolo dei requisiti patrimoniali e incoraggia le autorità di vigilanza a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per promuovere prassi corrette. Mentre alcune autorità di vigilanza hanno il potere di introdurre prescrizioni contabili e di trasparenza direttamente per mezzo di regolamentazioni vincolanti, altre devono ricorrere a metodi più indiretti, come l'emanazione di criteri guida per una prassi corretta e l'interazione con le autorità competenti. In quest'ottica il Comitato sta

anche elaborando linee guida per la valutazione dei crediti, gli accantonamenti per perdite su crediti e l'informativa al mercato sul rischio di credito⁴.

C. Ambito di applicazione

- 18. L'Accordo dovrebbe ricomprendere i rischi a livello dell'intero gruppo bancario. Nello stesso tempo, esso dovrebbe considerare la sicurezza e la solidità delle singole banche presenti nel gruppo. A tal fine, si propone che l'ambito di applicazione dell'Accordo sia esteso per includere, su base pienamente consolidata, le società holding che sono a capo di gruppi bancari. Questi ultimi sono definiti come gruppi che svolgono prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, possono essere registrati come banca. Nel contempo, il Comitato specifica l'applicazione dell'Accordo, sempre su base pienamente consolidata, a tutte le banche con operatività internazionale ad ogni livello del gruppo bancario. Le autorità di vigilanza devono anche assicurare che ciascuna banca all'interno del gruppo sia adeguatamente capitalizzata a livello individuale.
- 19. Le banche si sono inserite in misura crescente in altri settori dell'attività finanziaria, e in particolare in quelli mobiliare e assicurativo. Il Comitato precisa pertanto il trattamento patrimoniale applicabile alle partecipazioni delle banche in questi settori. Esso indica anche il trattamento patrimoniale per le partecipazioni di minoranza significative ed è interessato a conoscere il parere degli operatori circa il regime patrimoniale appropriato per le partecipazioni di maggioranza in imprese commerciali. Relativamente ai gruppi finanziari diversificati, il Comitato è conscio della necessità di continuare a collaborare con le autorità di vigilanza assicurative e mobiliari al fine di armonizzare gli standard di adeguatezza patrimoniale e di promuovere l'applicazione di tecniche come quelle sviluppate dal Joint Forum on Financial Conglomerates⁵.

D. I tre pilastri

1) Requisiti patrimoniali minimi

20. I requisiti patrimoniali minimi continueranno a consistere in una definizione del patrimonio di vigilanza, in misure dell'esposizione al rischio e in regole per stabilire il livello di patrimonio in relazione ai rischi. Relativamente alla definizione del patrimonio di vigilanza, il Comitato manterrà in questa fase le regole esistenti, così come stabilite nell'Accordo del 1988 (e precisate nel comunicato stampa dell'ottobre 1998 con la definizione del patrimonio di base). Riguardo sia al patrimonio di vigilanza sia alle misure dell'esposizione al rischio, il Comitato sottolinea l'importanza, per la determinazione delle riserve patrimoniali, di corrette procedure contabili e di valutazione che producano misure realistiche e prudenti delle attività e delle passività, degli utili e delle perdite connessi.

Linee guida concernenti il trattamento contabile dei crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse (Sound Practices for Loan Accounting, Credit Risk Disclosure and Related Matters), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (diffuso per commenti nell'ottobre 1998).

Capital Adequacy Principles, Joint Forum on Financial Conglomerates (febbraio 1999).

Politiche contabili deboli o inadeguate compromettono l'utilità dei requisiti patrimoniali perché danno luogo a coefficienti patrimoniali sovrastimati o inaffidabili.

- 21. Per quanto riguarda la misura dell'esposizione al rischio, i rischi in cui incorrono le banche rientrano in tre ampie categorie: rischio di credito (legato, in particolare, al portafoglio bancario); rischio di mercato; altri rischi (compresi il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e i rischi operativo, di liquidità, legale e di reputazione). Il Comitato ritiene che il nuovo schema dovrebbe essere ampliato al fine di coprire più esplicitamente ciascuna di queste tre grandi categorie di rischio.
- 22. Relativamente al *rischio di credito*, il Comitato è dell'avviso che l'obiettivo di un più completo trattamento del rischio, con requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, possa essere raggiunto in diversi modi a seconda dei tempi a disposizione e della capacità tecnica delle banche e delle autorità di vigilanza. Il Comitato ha preso in considerazione i seguenti metodi per definire i requisiti patrimoniali minimi obbligatori: una versione modificata del metodo attuale, il ricorso ai rating interni delle banche e l'impiego di modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio.
- 23. In questo documento di consultazione il Comitato propone una revisione dell'attuale approccio al rischio di credito, che dovrebbe costituire il metodo standard di calcolo dei requisiti patrimoniali per la maggior parte delle banche. Nel quadro di questo approccio, il ricorso a valutazioni esterne del merito creditizio potrebbe servire a differenziare alcuni rischi di credito. Il Comitato propone di permettere l'uso di queste valutazioni per determinare la categoria di ponderazione in base al rischio di vari elementi dell'attivo inclusi nel portafoglio bancario, quali le esposizioni verso mutuatari sovrani, banche, determinate imprese e certe operazioni di cartolarizzazione, così come descritto nell'Allegato 2. Per le esposizioni verso banche si stanno considerando due opzioni, una basata sulla valutazione del rischio sovrano nei confronti del paese in cui ha sede la banca, l'altra basata sul rating della banca stessa. Inoltre, il Comitato intende introdurre un coefficiente di ponderazione per il rischio di credito superiore al 100% per determinate attività che presentano caratteristiche di elevata rischiosità.
- 24. Il Comitato riconosce che va tenuto conto di varie considerazioni prima di consentire che le valutazioni del merito creditizio effettuate da istituzioni esterne siano impiegate quale base per la determinazione dei requisiti patrimoniali obbligatori. Perciò, le autorità di vigilanza nazionali dovranno accertarsi che tali istituzioni soddisfino determinati criteri minimi, fra cui quelli di trasparenza, obiettività, indipendenza, credibilità e accertata esperienza.
- 25. Secondo il Comitato, per alcune banche dotate di procedure più sofisticate un metodo basato sui rating interni potrebbe costituire la base per stabilire i requisiti patrimoniali. Il Comitato, in consultazione con gli operatori, esaminerà le questioni centrali connesse con questo approccio e si impegna a perfezionarlo entro gli stessi termini di tempo stabiliti per la revisione del metodo standard. Esso presenterà un'analisi più dettagliata delle proprie proposte in merito in un prossimo documento di consultazione.
- 26. Presso alcune delle banche più sofisticate che utilizzano rating interni sono stati anche sviluppati modelli per il rischio di credito basati su questi rating (e su altri fattori). Tali modelli sono progettati in modo da cogliere il rischio sull'intero portafoglio, un aspetto importante che non figura negli approcci basati soltanto sulle valutazioni esterne del merito creditizio o sui rating interni. Il Comitato accoglie con favore l'uso che già ora viene fatto di

questi modelli nei sistemi per la gestione del rischio di talune banche e riconosce il loro impiego nelle valutazioni effettuate da alcune autorità di vigilanza. È tuttavia chiaro che i modelli per il rischio di credito – a causa di talune difficoltà, fra cui la disponibilità di dati e la validazione dei modelli – non hanno ancora raggiunto uno stadio tale da poter svolgere un ruolo esplicito nella determinazione dei requisiti patrimoniali. Il Comitato esaminerà come ciò possa essere realizzato dopo ulteriori elaborazioni e verifiche dei modelli e intende seguire da vicino i progressi compiuti in questo ambito⁶.

- 27. Il recente sviluppo di tecniche per l'attenuazione del rischio di credito, quali i derivati creditizi, ha consentito parimenti alle banche di migliorare in misura sostanziale la loro gestione del rischio. È possibile che in alcuni casi l'Accordo non abbia favorito lo sviluppo di forme specifiche di attenuazione del rischio di credito a causa delle restrizioni poste sia al tipo di coperture ammesse per ottenere una riduzione del requisito, sia all'entità dell'alleggerimento patrimoniale. Esso ha inoltre lasciato indeterminato il trattamento di coperture imperfette del rischio di credito (disallineamenti nelle scadenze o nelle voci dell'attivo, esposizione potenziale futura sulle coperture), con conseguenti differenze nelle politiche nazionali adottate. Il Comitato propone un approccio più coerente e funzionale alle tecniche per l'attenuazione del rischio comprendenti i derivati creditizi, le garanzie reali, le altre garanzie e la compensazione di posizioni in bilancio, come discusso nell'Allegato 2.
- 28. Il Comitato riconosce che la scadenza di un credito è uno dei fattori che determinano il rischio di credito complessivo che ne deriva a una banca. Attualmente il Comitato non propone di tener conto della scadenza delle esposizioni ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, tranne che in un caso specifico. Nondimeno, nel proseguire i lavori volti a conseguire una più precisa distinzione tra la qualità creditizia delle esposizioni, il Comitato considererà anche i modi per tenere conto più esplicitamente della scadenza nella valutazione del rischio di credito.
- 29. Il Comitato considererà inoltre i cambiamenti che potrà essere necessario apportare al rischio di mercato contemplato nell'Accordo per consentire un trattamento più omogeneo del portafoglio bancario e di quello di negoziazione e per assicurare un'adeguata copertura patrimoniale degli elementi di quest'ultimo. Esso esaminerà anche i modi per dare seguito alle raccomandazioni contenute nei suoi due recenti documenti sulle istituzioni ad alta leva finanziaria nel contesto delle prassi concernenti sia il portafoglio bancario che quello di negoziazione.
- 30. Il documento del Comitato sul rischio operativo⁸ contiene i risultati di un'indagine informale da cui emerge una crescente consapevolezza della significatività dei rischi diversi da quelli di credito e di mercato, quale il rischio operativo, che sono stati al centro di alcuni importanti problemi incontrati da banche in anni recenti. Il Comitato propone di definire

⁶ Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1999).

Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions e Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (gennaio 1999).

⁸ Gestione del rischio operativo (Operational Risk Management), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

requisiti patrimoniali per questi altri rischi; le proposte in esame comprendono, fra l'altro, un requisito patrimoniale basato su indicatori dimensionali dell'operatività, come ricavi, costi, totale dell'attivo o, in una fase successiva, su sistemi interni di misurazione; oppure requisiti differenziati per le attività con elevato rischio operativo, basati su parametri comunemente utilizzati per valutare queste linee operative. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla possibilità di arbitraggi prudenziali, a eventuali disincentivi a un miglior controllo del rischio che potrebbero derivarne e all'impatto sul patrimonio di particolari tipi di banche. Dovrebbero essere tenuti in considerazione fattori qualitativi, quali l'integrità del processo dei controlli e i metodi di misurazione del rischio operativo adottati. Il Comitato intende avviare una fase interlocutoria con gli operatori su possibili approfondimenti.

31. Inoltre, il Comitato riconosce da tempo l'importanza del rischio di tasso d'interesse per alcuni portafogli bancari, a seconda del profilo di rischio di una banca e delle condizioni di mercato. Conseguentemente, esso propone di definire un requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario per le banche che presentino un rischio significativamente superiore alla media ("outliers"). Il Comitato ammette che sarebbe necessaria una certa discrezionalità a livello nazionale relativamente alla definizione di questo tipo di banche "anomale" e al metodo di calcolo del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario. Nel contempo, esso intende esaminare gli sviluppi nelle metodologie, così come delineato nel documento Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk⁹ (1993), per individuare le banche "anomale". Il Comitato prenderà in considerazione metodologie alternative (tenendo conto dell'esigenza di un certo margine di discrezionalità a livello nazionale) per i requisiti patrimoniali basandoli, ad esempio, su sistemi interni di misurazione sottoposti a controllo prudenziale, e solleciterà commenti da parte degli operatori.

2) Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale

- 32. Il Comitato riconosce esplicitamente il controllo prudenziale quale parte integrante e fondamentale dello schema di regolamentazione del patrimonio per le banche attive a livello internazionale, a complemento degli altri due pilastri, ossia i requisiti patrimoniali minimi e la disciplina di mercato. La finalità del controllo prudenziale della situazione patrimoniale di una banca è quella di assicurarne la coerenza con la strategia e il profilo di rischio complessivi e di permettere un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza qualora il patrimonio non garantisca una copertura sufficiente del rischio. Il controllo prudenziale si basa su quattro principi complementari:
- le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore al minimo;

⁹ Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk, documento a fini di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1993).

- le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione;
- le autorità di vigilanza dovrebbero verificare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché il rispetto dei coefficienti patrimoniali obbligatori;
- le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio scenda al disotto di livelli prudenti.
- 33. Il Comitato ritiene che tutte le banche attive a livello internazionale debbano disporre di efficaci procedimenti interni per la valutazione della loro adeguatezza patrimoniale. Le banche possono utilizzare varie tecniche a tal fine, tra cui misure soggettive del rischio, metodologie rigorose di allocazione del capitale e modelli interni. Il Comitato riconosce inoltre che le decisioni delle banche sul livello effettivo e sulla struttura del patrimonio continueranno a essere il frutto di valutazioni ampiamente soggettive basate, ad esempio, su aspettative prudenziali implicite o esplicite, analisi comparative di gruppo ("peer group analysis"), aspettative di mercato e altri fattori qualitativi. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono fondati e dovrebbero disporre di un solido processo di simulazione di stress a conferma della validità delle loro ipotesi.
- 34. Le autorità di vigilanza effettuano già verifiche e valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale delle banche mediante ispezioni, controlli cartolari ed esame del lavoro dei revisori interni ed esterni. Il Comitato si attende altresì che le autorità di vigilanza verifichino il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e discutano gli obiettivi patrimoniali stabiliti da ciascuna banca. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva di una banca, le autorità di vigilanza dovranno considerare diversi fattori, quali la propensione al rischio, i precedenti storici in termini di gestione del rischio, la natura dei mercati nei quali le banche operano, la qualità, affidabilità e volatilità degli utili, il rispetto di rigorosi standard contabili e di valutazione, la diversificazione delle attività, l'importanza relativa della banca sui mercati finanziari interni e internazionali.
- 35. Tutte le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un sistema che consenta di individuare le banche la cui capacità di far fronte a situazioni critiche sia posta in dubbio da una diminuzione dei livelli patrimoniali e all'occorrenza di intervenire su tali banche. La necessità di interventi precoci nasce dalla natura a breve termine di molte passività bancarie sotto forma di depositi contrapposta a quella relativamente a lungo termine e illiquida della maggioranza delle attività bancarie, nonché dalle limitate possibilità delle banche di raccogliere capitali in tempi brevi.
- 36. Un simile programma di vigilanza ha evidentemente notevoli implicazioni in termini di risorse per la maggior parte delle autorità di vigilanza, e può essere necessario valutare i profili quantitativi e qualitativi del personale addetto all'espletamento di tale compito. Inoltre, è necessario che le autorità di vigilanza cooperino strettamente per valutare il profilo di rischio delle banche attive a livello internazionale e per assicurare la coerenza degli standard prudenziali tra i vari paesi.

- 37. Il Comitato apprezza i progressi compiuti dalle banche e dalle autorità di vigilanza verso il conseguimento di questi obiettivi. A tale riguardo, esso ritiene che esistano margini per ulteriori approfondimenti nelle seguenti aree:
- più precisa individuazione dei fattori specifici di cui tener conto nel valutare il profilo di rischio complessivo e l'adeguatezza patrimoniale di una banca, nonché il margine di dotazione patrimoniale al disopra del minimo che essa dovrebbe mantenere;
- studio di approcci che permettano di correlare più direttamente il requisito patrimoniale di una banca al suo profilo di rischio, sulla base di metodologie esistenti, di ulteriori ricerche interne e del flusso di ritorno dei processi di consultazione;
- descrizione dei diversi metodi che le autorità di vigilanza possono utilizzare per incoraggiare le banche a mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai livelli minimi e per intervenire quando i livelli patrimoniali diminuiscono;
- eventuale impiego, come strumento facoltativo a disposizione delle autorità di vigilanza, di un semplice coefficiente patrimoniale supplementare, calcolato ad esempio come rapporto fra il patrimonio di base e le attività corrette per le posizioni fuori bilancio, oppure altre semplici misure.

3) Disciplina di mercato

- 38. La disciplina di mercato può rafforzare la regolamentazione del patrimonio e altre azioni prudenziali tese a promuovere la sicurezza e la solidità delle banche e dei sistemi finanziari. La disciplina di mercato esercita sulle banche forti incentivi a svolgere la propria attività in maniera sicura, corretta ed efficiente. Essa può anche incentivarle a mantenere una robusta base di capitale come copertura contro potenziali perdite future derivanti dalle loro esposizioni al rischio. Il Comitato ritiene che sia nell'interesse delle autorità di vigilanza facilitare un'efficace disciplina di mercato come strumento per rafforzare la sicurezza e la solidità del sistema bancario.
- 39. Nel rapporto del Comitato sul Rafforzamento della trasparenza bancaria si osserva che una banca percepita dal mercato come solida e ben gestita è in grado di ottenere condizioni più favorevoli nei suoi rapporti con investitori, creditori, depositanti e altre controparti, rispetto a una banca che viene giudicata più rischiosa. Le controparti richiederanno maggiori premi di rischio, ulteriori garanzie reali e altre misure cautelative nelle transazioni e nei rapporti contrattuali con le banche che mostrano una più elevata rischiosità. Le pressioni esercitate dal mercato incoraggeranno un'efficiente allocazione dei fondi da parte delle banche e contribuiranno a contenere i rischi a livello di sistema.

Rafforzamento della trasparenza bancaria (Enhancing Bank Transparency), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

- 40. Il Comitato riconosce che le differenze esistenti nel ricorso delle banche ai mercati finanziari e nella loro struttura patrimoniale implicano che gli effetti potenziali della disciplina di mercato varino sia all'interno di un paese che a livello internazionale. Sebbene un'efficace regolamentazione prudenziale e un'adeguata informativa pubblica siano essenziali, non spetta alle autorità di vigilanza assicurare che siano stati posti in atto tutti gli incentivi alla disciplina di mercato. Ad esempio, una banca può non essere soggetta a disciplina di mercato da parte di depositanti pienamente garantiti, che non incorrono in alcun rischio e non hanno pertanto alcun motivo di imporre una tale disciplina. Nessuna banca attiva a livello internazionale può tuttavia presumere di sottrarsi del tutto al giudizio dei mercati e del pubblico.
- 41. Un'efficace disciplina di mercato presuppone informazioni affidabili e attuali che permettano alle controparti di formulare valutazioni del rischio ben fondate. Le banche dovrebbero rendere note, con un'informativa pubblica tempestiva, tutte le caratteristiche principali del patrimonio detenuto a copertura di possibili perdite e le esposizioni suscettibili di provocare tali perdite. Gli operatori potranno così valutare la capacità della banca di mantenersi solvibile. Questa informativa dovrebbe essere contenuta quantomeno negli schemi di bilancio annuali e includere dettagli qualitativi e quantitativi su situazione economico-patrimoniale, operatività, profilo di rischio e gestione del rischio di una banca.
- 42. Il Comitato nota che la potestà regolamentare delle autorità di vigilanza nel fissare gli standard di trasparenza è diversa da paese a paese. Mentre alcune autorità di vigilanza hanno il potere di introdurre requisiti di trasparenza direttamente mediante regolamentazioni vincolanti, altre devono ricorrere a metodi più indiretti, come l'emanazione di linee guida per una prassi corretta.
- 43. Attualmente il Comitato conduce interviste con gli operatori ed esamina l'effettiva prassi di pubblicazione delle informazioni presso grandi banche attive a livello internazionale. Il Comitato, d'intesa con altri organismi che si occupano di tali questioni, propone di elaborare criteri guida più completi sull'informativa di bilancio con l'intento di rafforzare il terzo pilastro dello schema di regolamentazione patrimoniale.

E. Area di copertura dell'Accordo

- 44. L'Accordo del 1988 era destinato alle banche attive a livello internazionale nei paesi del G10. Esso è stato largamente adottato e applicato in tutto il mondo, non solo a tali banche ma anche, in molti paesi, a quelle con operatività prettamente nazionale. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo, contribuendo ad armonizzare le regolamentazioni di vigilanza a livello internazionale.
- 45. Sebbene destinatarie del nuovo Accordo siano ancora le banche attive a livello internazionale, i principi guida incorporati nei tre pilastri si possono applicare in genere a qualsiasi banca sotto ogni giurisdizione. Occorrerà tenere debitamente conto delle circostanze specifiche; per esempio, alcuni paesi non appartenenti al G10 mostrano una maggiore volatilità delle variabili macroeconomiche. Inoltre, le autorità di vigilanza dovranno considerare con attenzione se siano rispettati i presupposti essenziali dell'Accordo come l'esistenza di sane politiche e pratiche contabili e intraprendere, se del caso, azioni appropriate. Aspetti specifici riguardanti le singole banche (tra cui, dimensioni, diversificazione, sistemi di gestione del rischio e rischiosità) e le autorità di vigilanza

(comprese le risorse disponibili per i controlli) sono rilevanti per valutare modi e tempi di applicazione dell'Accordo da parte dei singoli paesi.

- 46. Le autorità di vigilanza dei paesi soggetti a notevoli oscillazioni congiunturali dovrebbero prendere in considerazione l'eventualità di imporre requisiti patrimoniali più elevati. Alcune autorità di vigilanza richiedono già alle proprie banche standard patrimoniali più alti per tener conto di simili circostanze.
- 47. Il Comitato ritiene che la sicurezza delle banche in tutto il mondo possa essere assicurata nel modo migliore se le autorità di vigilanza applicheranno integralmente i tre pilastri dell'Accordo e adotteranno i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*¹¹. Ciò contribuirà a sua volta ad accrescere le possibilità dei paesi di integrarsi con successo nell'economia mondiale e di beneficiare dei flussi internazionali di capitali. Il Comitato apprezza il contributo fornito dalle autorità di vigilanza di molti paesi esterni al G10 al lavoro di preparazione di questo documento di consultazione, in particolare per quanto concerne gli insegnamenti che si possono trarre dalle recenti crisi finanziarie sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale.
- 48. Il Comitato desidera elaborare un nuovo Accordo che sia quanto più possibile utile a tutti coloro che sono impegnati nel promuovere la sicurezza e la solidità dei sistemi bancari in un contesto di mercati e istituzioni finanziarie in rapida evoluzione. Il Comitato continuerà pertanto a collaborare strettamente con le autorità di vigilanza bancaria e con altri organi di regolamentazione in tutto il mondo, tra cui l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), l'International Association of Insurance Supervisors, il Forum per la stabilità finanziaria, il Joint Forum on Financial Conglomerates e altri organismi.

F. Fasi successive

- 49. Il presente documento viene distribuito a fini di consultazione. Eventuali commenti dovranno pervenire non oltre il 31 marzo 2000 alle autorità di vigilanza e alle banche centrali dei rispettivi paesi e possono essere anche inviati al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (indirizzo: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Banca dei Regolamenti Internazionali, CH-4002 Basilea, Svizzera; fax: (+41 61) 280 91 00; e-mail: BCBS.Capital@bis.org).
- 50. Il Comitato ha pubblicato di recente un rapporto sui modelli per il rischio di credito a complemento del presente documento a fini di consultazione. Esso prevede inoltre di pubblicare ulteriori documenti di consultazione, ad esempio sui rating interni. Il Comitato terrà conto dei commenti pervenuti su tutti questi documenti e sugli ulteriori lavori qui preannunciati prima di pubblicare, nel corso del 2000, un documento di carattere più definitivo che copra l'intero schema di regolamentazione.

¹¹ Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Core Principles for Effective Banking Supervision), Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997).

Allegati al documento di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio

Allegato 1: Ambito di applicazione dell'Accordo

- 1. L'Accordo del 1988 era destinato a essere applicato alle banche attive a livello internazionale su una "base consolidata, comprendente le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie". L'obiettivo principale dell'applicazione su base consolidata dell'Accordo era di preservare l'integrità patrimoniale di una banca con filiazioni mediante l'eliminazione del doppio computo delle risorse patrimoniali ("double gearing"), che si determina quando un'entità dello stesso gruppo detiene capitale sociale della banca. Il Comitato afferma la propria impostazione, secondo la quale l'applicazione dell'Accordo su base consolidata rappresenta il mezzo migliore per preservare l'integrità della base patrimoniale nel sistema bancario. Era inoltre preoccupazione del Comitato assicurare che "le strutture proprietarie non siano tali da indebolire la consistenza patrimoniale delle banche o da esporre il capitale di queste ultime a rischi provenienti da altre unità del gruppo"; il Comitato si impegnava inoltre a seguire gli sviluppi in materia.
- 2. Nel corso degli anni, con l'emergere di assetti proprietari complessi, si sono sviluppate prassi nazionali differenti nel determinare l'ambito di applicazione dell'Accordo, specie nel decidere a quale livello di consolidamento dovesse essere applicato. Inoltre, le banche hanno sempre più esteso la propria attività ad altri settori finanziari, in particolare a quelli mobiliare e assicurativo. Negli ordinamenti nei quali le partecipazioni in queste entità non bancarie non sono consolidate, il loro trattamento sotto il profilo patrimoniale è spesso diverso.

A. Livello di consolidamento

- 3. Per affrontare queste problematiche il Comitato propone di ricomprendere i rischi a livello dell'intero gruppo bancario ampliando l'ambito di applicazione dell'Accordo. A tale fine, si propone che l'Accordo sia esteso per includere, su base pienamente consolidata, le società holding che sono a capo di gruppi bancari. Questi ultimi sono definiti come gruppi che svolgono prevalentemente attività bancaria e che in alcuni paesi possono essere registrati come banca¹². Nel contempo, il Comitato precisa l'applicazione dell'Accordo, sempre secondo il principio del consolidamento integrale, a tutte le banche con operatività internazionale a ogni livello del gruppo bancario (si veda lo schema illustrativo alla fine di questo Allegato).
- 4. L'applicazione dei requisiti patrimoniali all'intero gruppo bancario riduce le possibilità di un'eccessiva leva patrimoniale e assicura una sufficiente dotazione di capitale

Una holding a capo di un gruppo bancario può a sua volta essere emanazione di un'altra holding. In alcune strutture quest'ultima società può non essere soggetta all'Accordo di Basilea, perché non è considerata come società madre di un gruppo bancario.

per l'intero gruppo bancario. Il Comitato ritiene tuttavia che la loro applicazione unicamente ai livelli di vertice non sia sufficiente ad assicurare un'immediata disponibilità del patrimonio per assorbire eventuali perdite e, di conseguenza, a proteggere i depositanti di ciascuna banca del gruppo. L'esistenza di adeguati livelli patrimoniali là dove sono presenti rischi all'interno di un gruppo limita l'estensione di fenomeni di contagio finanziario. L'applicazione dell'Accordo su base sub-consolidata a tutte le banche con operatività internazionale a ciascun livello sottostante il vertice del gruppo bancario è essenziale per assicurare una sufficiente disponibilità di capitale là dove necessario. Inoltre, le autorità di vigilanza devono assicurare che ciascuna banca all'interno di un gruppo sia adeguatamente patrimonializzata a livello individuale.

5. In alternativa al consolidamento integrale, l'applicazione dell'Accordo a una banca su base individuale (cioè senza il consolidamento di attività e passività delle filiazioni) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l'intero valore contabile delle partecipazioni in filiazioni e delle quote significative di minoranza. Si propone un periodo transitorio di tre anni per l'applicazione del sub-consolidamento o, in alternativa, per l'applicazione su base individuale con deduzione integrale per quei paesi in cui non esiste attualmente tale prescrizione.

B. Filiazioni e altre attività finanziarie

- 6. In generale, tutte le attività bancarie, che in alcuni paesi possono comprendere le operazioni in titoli e altre attività finanziarie (ad esempio, il leasing) svolte da una banca o da un gruppo bancario, dovrebbero essere incluse nel consolidamento a fini di vigilanza di una banca o di un gruppo bancario attivi su scala internazionale. Le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche e società di intermediazione mobiliare (nei paesi in cui le operazioni in titoli sono considerate attività bancaria) dovrebbero essere generalmente incluse nell'area del consolidamento¹³ (si veda lo schema illustrativo alla fine di questo Allegato). Qualora le partecipazioni di maggioranza in filiazioni attive nei settori bancario e mobiliare non siano consolidate a fini di vigilanza, gli investimenti di capitale in queste entità da parte del gruppo dovrebbero essere dedotti, e le attività e gli investimenti di capitale di terzi in tali filiazioni dovrebbero essere rimossi (cioè "deconsolidati")¹⁴. La deduzione integrale del valore contabile degli investimenti del gruppo elimina il rischio del doppio computo nella determinazione dell'adeguatezza patrimoniale del gruppo.
- 7. Quando un gruppo bancario detiene anche partecipazioni di maggioranza o di controllo in società assicurative, queste dovrebbero generalmente essere escluse dall'area del consolidamento mediante deduzione, dato che i requisiti dell'Accordo non sono specificamente finalizzati ad affrontare i rischi assicurativi. Anziché dedurre le partecipazioni in società di assicurazione e di intermediazione mobiliare, le autorità di vigilanza bancaria potrebbero applicare tecniche alternative che comportino l'eliminazione del doppio computo

¹³ Il controllo di un'entità può sussistere anche nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 50%.


Se il coefficiente patrimoniale del gruppo è l'8%, la ponderazione al 1 250% di un investimento di capitale equivale alla deduzione integrale.

del patrimonio, in linea con i principi e le metodologie sviluppate dalle autorità di vigilanza bancaria, mobiliare e assicurativa nel Joint Forum on Financial Conglomerates¹⁵.

- 8. Le partecipazioni significative di minoranza in entità finanziarie regolamentate in cui non vi sia una posizione di controllo dovrebbero essere consolidate pro rata, a determinate condizioni, oppure escluse dal patrimonio mediante deduzione. Il Comitato sta considerando il trattamento a fini di vigilanza di questo tipo di partecipazioni in istituzioni finanziarie non regolamentate. La soglia al disopra della quale le partecipazioni di minoranza dovrebbero essere ritenute significative e consolidate pro rata, ovvero dedotte, deve essere determinata dalle prassi nazionali in materia contabile o regolamentare. Il Comitato riafferma l'impostazione espressa nell'Accordo del 1988, secondo cui non devono essere permesse partecipazioni incrociate volte ad accrescere artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche a fini di adeguatezza patrimoniale.
- 9. In alcuni paesi i gruppi bancari comprendono partecipazioni di maggioranza o di controllo in filiazioni di natura commerciale, mentre in altri le partecipazioni non finanziarie delle banche sono trascurabili. Il Comitato sta considerando il trattamento prudenziale dei rischi delle banche connessi con partecipazioni significative in imprese commerciali a fini di vigilanza.
- 10. Il Comitato riconosce che l'Accordo è orientato ai rischi connessi con l'attività bancaria, e che lo sviluppo di gruppi finanziari diversificati con un'ampia gamma di attività impone di proseguire negli sforzi tendenti ad armonizzare gli standard patrimoniali stabiliti dalle autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare al fine di facilitare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. Nei confronti di gruppi finanziari diversificati le autorità di vigilanza sono incoraggiate ad applicare i principi e le tecniche sviluppati dal Joint Forum on Financial Conglomerates.
- 11. Nei casi in cui le attività bancarie siano svolte da gruppi finanziari di tipo misto o prevalentemente non bancario, le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di assicurare che i requisiti di Basilea non vengano aggirati, ad esempio attraverso l'effetto di leva del capitale emesso a livelli situati al disopra della banca (o holding bancaria). Le autorità di vigilanza dovrebbero anche assicurarsi che in tali situazioni le attività bancarie siano adeguatamente soggette all'Accordo, attraverso la sua applicazione a livello sub-consolidato. Il Comitato sottolinea la necessità di cooperazione fra le autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare al fine di garantire che il livello complessivo del patrimonio e la sua distribuzione siano adeguati a fronteggiare i rischi nei gruppi di tipo misto e che i rischi riconducibili ad altre unità del gruppo siano tenuti in debita considerazione.

Si veda la precedente nota 5.

Illustrazione del nuovo campo di applicazione dell'Accordo



- (1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della società holding, l'Accordo deve essere applicato su base consolidata (pagina 15, paragrafo 3).
- (2), (3) e (4) L'Accordo deve essere parimenti applicato a livelli inferiori a tutte le banche con operatività internazionale su base consolidata. In alternativa al consolidamento integrale, l'applicazione dell'Accordo alle tre banche con operatività internazionale su base individuale, ma con piena deduzione del capitale trasferito a valle alle loro filiazioni, produrrebbe lo stesso risultato.

Allegato 2: Primo pilastro - Requisiti patrimoniali minimi

A. Elementi costitutivi del capitale

1. La definizione degli elementi costitutivi del capitale data dal Comitato è contenuta nell'Accordo del 1988 (e precisata nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base"). Il Comitato non propone in questa fase ulteriori modifiche alla definizione di capitale.

B. Trattamento del portafoglio bancario - Metodo standard

2. Il Comitato propone un nuovo metodo standard per la ponderazione del rischio collegato ad attività nel portafoglio bancario che darebbe maggiore rilievo alle valutazioni esterne del merito creditizio di quanto non avvenga nell'attuale Accordo, dove l'uso di queste valutazioni è strettamente limitato a talune componenti del portafoglio di negoziazione. Il Comitato si rende conto che il ricorso a tali valutazioni comporta qualche difficoltà. Vi sono inoltre timori per gli incentivi e gli effetti indiretti che un uso più esteso delle valutazioni esterne nell'Accordo potrebbe avere sulle stesse agenzie di rating. Per tali ragioni, il Comitato propone che le autorità di vigilanza nazionali non consentano alle banche la collocazione automatica di attività in categorie preferenziali di ponderazione del rischio sulla base di valutazioni esterne. Piuttosto, le banche dovrebbero accordare questo trattamento solo quando esse stesse e le loro autorità di vigilanza giudicano soddisfacenti la qualità della fonte e della metodologia di valutazione. Le banche devono adottare un approccio coerente nell'uso di un particolare meccanismo di valutazione del merito creditizio e non dovrebbero scegliere a seconda della valutazione più favorevole.

1) Crediti verso mutuatari sovrani

- 3. L'Accordo attuale applica ponderazioni di rischio diverse ai crediti nei confronti di mutuatari sovrani e di banche centrali a seconda che si tratti o meno di attività verso paesi membri dell'OCSE. Analogamente, i crediti nei confronti delle banche sono ponderati diversamente a seconda che l'emittente risieda o meno in un paese dell'OCSE. Ai fini dell'Accordo attuale, il gruppo OCSE comprende tutti i membri dell'OCSE o i paesi che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il Fondo monetario internazionale in connessione con gli Accordi generali di prestito (AGP) del Fondo, e che non hanno ristrutturato il loro debito estero nei cinque anni precedenti. All'epoca in cui questo approccio venne adottato il Comitato era consapevole della palese carenza insita nel fatto che sarebbero stati compresi nel gruppo preferenziale paesi i quali non avrebbero meritato l'inclusione per motivi strettamente legati al rischio di insolvenza, mentre ne sarebbero stati esclusi paesi esterni all'area OCSE con merito di credito potenzialmente alto. Tuttavia, all'epoca in cui venne adottata, la distinzione tra area OCSE e non OCSE fu considerata la più funzionale al fine di individuare i paesi ammissibili al trattamento preferenziale di ponderazione del rischio.
- 4. Il Comitato ha discusso in più occasioni i modi per superare le carenze di questo approccio. Esso propone ora, per i crediti nei confronti di mutuatari sovrani e banche centrali, di sostituire il presente metodo con un sistema in base al quale le ponderazioni di rischio

applicate a tali attività possono essere stabilite assumendo come riferimento i rating emessi da idonee istituzioni esterne per la valutazione del merito di credito. Secondo tale approccio, per esempio, i crediti nei confronti di mutuatari sovrani (e delle loro banche centrali) giudicati di prim'ordine potrebbero essere ritenuti idonei per una ponderazione zero. Le valutazioni adottate dovrebbero generalmente riguardare obbligazioni di Stato a lungo termine in valuta estera.

- 5. Come detto dianzi, il Comitato esprime talune riserve sul ricorso a istituzioni esterne per la valutazione del merito creditizio. In particolare, per i mutuatari sovrani le agenzie di rating dispongono al momento solo di evidenze statistiche limitate e non omogenee con riferimento a mutuatari non di primissima qualità. Inoltre, non è chiaro se tali rating abbiano sempre considerato adeguatamente la solidità delle infrastrutture finanziarie in particolari paesi (fra cui le obbligazioni eventuali di un sistema bancario debole o l'adeguatezza della vigilanza bancaria). Per questi motivi, il Comitato propone di utilizzare anche le valutazioni di altri organismi che svolgono funzioni analoghe, come ad esempio le agenzie di assicurazione dei crediti all'esportazione nei paesi del G10. Mediante l'impiego di valutazioni diverse, il. Comitato prevede di sviluppare un approccio prudente.
- 6. Il Comitato riconosce che le varie istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio utilizzano metodologie di analisi del credito e definizioni dei rating differenti e verificherà ulteriormente come queste possano essere utilizzate in maniera coerente nell'ambito dello schema di regolamentazione del patrimonio. In questa fase il Comitato propone il seguente approccio. La categoria a ponderazione nulla dovrebbe essere limitata ai mutuatari sovrani di prim'ordine, per esempio a quelli con un rating di almeno AA- in base alla definizione di un'agenzia, come la Standard & Poor's¹6. I crediti verso paesi classificati da A+ ad A- riceverebbero una ponderazione del 20%, quelli valutati tra BBB+ e BBB- una ponderazione del 50%, tra BB+ e B- una ponderazione del 100%, al pari dei paesi privi di rating, e i crediti verso paesi valutati al disotto di B- una ponderazione del 150%. Il successivo paragrafo 30 indica come possono essere utilizzate con questo approccio valutazioni diverse della qualità del credito.
- 7. Un trattamento modificato sarebbe previsto per i crediti delle banche verso lo Stato (o banca centrale) di appartenenza, denominati e rifinanziati in valuta locale. Le autorità di vigilanza nazionali di tali banche potrebbero stabilire una ponderazione più bassa per queste esposizioni se lo ritenessero appropriato. Ove questa discrezionalità venisse esercitata, le altre autorità di vigilanza potrebbero consentire alle proprie banche di applicare una ponderazione analoga a quella adottata per le banche locali.
- 8. Il Comitato propone anche che i crediti nei confronti di mutuatari sovrani includano i crediti verso le loro banche centrali e che alla Banca dei Regolamenti Internazionali sia attribuita la ponderazione più bassa applicabile ai mutuatari sovrani, indipendentemente dal sistema di valutazione adottato.

Nel documento vengono presi in gran parte ad esempio i rating creditizi di Standard & Poor's, ma potrebbe ugualmente essere impiegato il sistema di rating di Moody's o di Fitch IBCA, o quello di qualche altra agenzia. I rating usati in questo documento non esprimono pertanto alcuna preferenza o decisione del Comitato in merito a istituzioni esterne di valutazione. Tutte le istituzioni esterne di valutazione del merito di credito dovranno soddisfare i rigorosi criteri di idoneità indicati al paragrafo 29 di questo Allegato.

9. Il Comitato non ritiene che le banche dovrebbero basarsi sulla valutazione esterna di un mutuatario sovrano allorché quest'ultimo non fornisce informazioni sufficienti sulle sue condizioni finanziarie ed economiche. Di conseguenza, il Comitato è dell'avviso che, per godere di una ponderazione inferiore al 100%, il mutuatario sovrano dovrebbe aver sottoscritto gli Special Data Dissemination Standards (SDDS) del FMI, con cui vengono definite le norme che i paesi partecipanti devono applicare per la distribuzione di statistiche economiche e finanziarie, anche ai mercati finanziari internazionali. Il Comitato prenderà anche in considerazione requisiti supplementari di pubblicità dell'informazione.

2) Crediti verso banche

- 10. L'Accordo attuale prevede che tutti i crediti verso banche con sede all'interno dell'area OCSE e i crediti a breve termine (cioè fino a un anno) verso banche con sede all'esterno di tale area ricevano una ponderazione del 20%. I crediti a lungo termine verso banche con sede al di fuori dell'area OCSE sono ponderati con un fattore del 100%. Se l'attuale approccio adottato per i mutuatari sovrani venisse sostituito con uno basato su valutazioni esterne del merito creditizio, come indicato in precedenza, il metodo attualmente applicato ai crediti verso banche non sarebbe più appropriato. Per risolvere questo aspetto il Comitato ha considerato due opzioni principali. Si chiede il parere degli operatori su quale delle due opzioni sia preferibile, oppure se possano essere utilizzate entrambe, a discrezione delle autorità nazionali.
- 11. La prima opzione consiste nel modificare l'Accordo in modo che ai crediti verso banche sia applicata una ponderazione basata su quella dei crediti verso il paese in cui ha sede la banca, attribuendo a quest'ultima la ponderazione della categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella del paese in questione¹⁷. Per esempio, se un credito nei confronti dello Stato in cui ha sede la banca fosse ponderato con un fattore del 20%, un credito verso la banca di questo Stato avrebbe una ponderazione del 50%. Il limite massimo per le ponderazioni sarebbe un fattore del 100%, ad eccezione dei crediti verso banche di paesi con il più basso rating (ad esempio, al disotto di B- secondo la metodologia Standard & Poor's), per le quali il tetto sarebbe del 150%. Le ponderazioni qui considerate non rientrerebbero nel trattamento modificato eventualmente applicabile ai crediti in valuta locale di una banca verso lo Stato o la banca centrale del paese di appartenenza.
- 12. La seconda opzione sarebbe quella di usare i rating assegnati direttamente alle banche da istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio. La maggior parte dei crediti verso banche, comprese quelle prive di rating, riceverebbe una ponderazione del 50%. Tuttavia, i crediti di qualità primaria (per esempio, tra AAA e AA- secondo la metodologia Standard & Poor's) otterrebbero una ponderazione del 20%, quelli verso banche con un rating da BB+ a B- una ponderazione del 100% e quelli verso banche con rating inferiore a B- una

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia europea, l'Articolo 6 del Trattato di Roma vieta la discriminazione fra individui e imprese basata direttamente o indirettamente sulla loro nazionalità. Per rispettare le prescrizioni del Trattato di Roma, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono adottare una regolamentazione in base alla quale tutti i crediti nei confronti di una banca residente in un paese che al momento della pubblicazione di questo documento è membro dell'Unione europea siano trattati in maniera equivalente, indipendentemente dallo Stato membro in cui ha sede la banca.

ponderazione del 150%. I crediti con una scadenza originaria a breve, per esempio inferiore a sei mesi (ad eccezione di quelli con i più bassi rating), riceverebbero la ponderazione della categoria immediatamente più favorevole rispetto a quella solitamente applicata ai crediti verso banche. Ad esempio, se un credito nei confronti di una banca fosse ponderato al 50%, un credito a breve nei confronti di quella stessa banca avrebbe una ponderazione del 20%. Il limite inferiore per tutti i crediti verso banche sarebbe il 20%, e nessun credito potrebbe ricevere una ponderazione inferiore a quella applicata ai crediti verso il paese in cui ha sede la banca.

- 13. In ambedue queste opzioni i crediti verso una banca possono beneficiare di una ponderazione inferiore al 100% solo se l'autorità di vigilanza di quel paese ha recepito, ovvero ha approvato ed è in procinto di applicare i 25 Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Core Principles for Effective Banking Supervision).
- 14. I crediti verso banche multilaterali di sviluppo, così come definiti nell'Accordo attuale, continuerebbero ad avere una ponderazione del 20%.

3) Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali

15. Il Comitato propone che i crediti nei confronti di enti del settore pubblico (ESP) siano generalmente trattati alla stregua dei crediti verso banche dello stesso paese. Le autorità di vigilanza nazionali possono tuttavia assimilare il trattamento dei crediti nei confronti degli ESP interni a quello dei crediti nei confronti dei loro Stati. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità di vigilanza nazionali possono consentire che anche i crediti concessi dalle loro banche a tali enti ricevano la stessa ponderazione.

4) Crediti verso società di intermediazione mobiliare

- 16. Il Comitato propone che i crediti verso società di intermediazione mobiliare soggette a norme regolamentari e di vigilanza paragonabili a quelle previste dall'Accordo per le banche (fra cui, in particolare, i requisiti patrimoniali in base al rischio) siano generalmente ponderati nello stesso modo dei crediti verso banche.
- 17. Ai crediti verso società di intermediazione mobiliare può essere applicata una ponderazione inferiore al 100% solo se l'organo di controllo di tali società ha approvato ed è in procinto di applicare i 30 obiettivi e principi enunciati dallo IOSCO¹⁸.

5) Crediti verso imprese

18. Il Comitato riconosce che un limite dell'attuale Accordo è l'inadeguato riconoscimento della diversa qualità dei crediti nei confronti delle imprese. Esso propone ora

Objectives and Principles of Securities Regulation, International Organisation of Securities Commissions (settembre 1998).

che la ponderazione standard dei crediti verso le imprese rimanga al 100%, ma che sia attribuita una ponderazione del 20% ai crediti verso imprese di qualità molto elevata (ad esempio, con rating pari ad almeno AA- secondo la metodologia Standard & Poor's) e una ponderazione del 150% ai crediti verso imprese di qualità molto bassa (rating inferiore a B-). Nessun credito verso un'impresa può godere di una ponderazione più favorevole di quella assegnata al credito nei confronti dello Stato in cui risiede l'impresa.

- 19. Il Comitato propone una ponderazione preferenziale solo per i crediti di prim'ordine, poiché il campione di imprese con rating esterni nei paesi del G10 è attualmente alquanto disomogeneo. Pertanto, ove la ponderazione preferenziale fosse estesa a mutuatari non di prim'ordine, potrebbero risultarne distorsioni concorrenziali fra banche di paesi diversi. Nondimeno, il Comitato intende svolgere ulteriori approfondimenti in questo ambito e sollecita il parere degli operatori sui modi per ottenere una differenziazione più precisa dei crediti verso imprese, applicabile nella generalità dei casi.
- 20. In sintesi (usando ancora una volta a titolo esemplificativo la metodologia Standard & Poor's), le ponderazioni proposte per i crediti verso mutuatari sovrani, banche e imprese sono le seguenti:

Tabella 1											
Crediti Mutuatari sovrani		Valutazione									
		AAA fino ad AA-	A+ fino ad A-	BBB+ fine a BBB-	BB+ fine a B-	Inferiore a B-	Non classificati 100 %				
								Banche:	Opzione ^t	20%	50 %
	Opzione ²	20%	50 %³	50 %³	100 %³	150 %	50 %³				
Imprese		20 %	100 %	100%	100 %	150%	100 %				

Ponderazione basata su quella applicata allo Stato in cui ha sede la banca.
 Ponderazione basata sulla valutazione della singola banca.
 I crediti verso banche con scadenza originaria a breve, per esempio inferiore a sei mesi, otterrebbero una ponderazione più favorevole di una categoria rispetto alla ponderazione usuale applicata ai crediti verso banche.

6) Prestiti garantiti da ipoteca su immobili

- 21. Il Comitato propone che i prestiti interamente garantiti da ipoteca su immobili residenziali che sono o saranno occupati dal mutuatario o concessi in locazione continuino ad avere una ponderazione del 50%.
- 22. Considerato che in numerosi paesi i prestiti garantiti da immobili commerciali sono stati una causa ricorrente di deterioramento della qualità degli attivi del settore bancario negli ultimi decenni, il Comitato ritiene che le ipoteche su immobili commerciali non giustifichino, in linea di principio, una ponderazione dei prestiti garantiti diversa dal 100%.

7) Categorie a più alto rischio

Il Comitato è impegnato nel rendere lo schema patrimoniale più sensibile al rischio di 23. credito. A tal fine, come già menzionato, esso propone che la ponderazione sia ridotta per talune attività di qualità elevata in base a esperienze di insolvenza e di volatilità di prezzo relativamente favorevoli, ma che sia attribuita una ponderazione superiore al 100% a certi tipi di attività qualora tali esperienze siano relativamente negative. Più in dettaglio, il Comitato intende introdurre una categoria di ponderazione del 150% che comprenderebbe i crediti verso controparti (mutuatari sovrani, banche e imprese) con un rating inferiore a B- e tranches di cartolarizzazione con un rating fra BB+ e BB-. Esso sta inoltre considerando l'introduzione di ulteriori categorie la cui ponderazione sarebbe più alta per attività ancora più rischiose. Il Comitato invita a far pervenire commenti su queste proposte di modifica e sui modi di definire la categoria ponderata al 150% - e altre eventuali categorie di rischio più elevate - al fine di includervi una più ampia gamma di esposizioni per le quali la volatilità delle perdite connesse con il rischio di credito è in media significativamente più elevata di quella dei crediti di categorie a ponderazione inferiore. Il Comitato si ripromette di esaminare i commenti ricevuti alla luce dei suoi studi sulle metodologie adottate dalle banche per le valutazioni interne di credito e cercherà di stabilire un trattamento coerente fra il metodo standard e quello basato sui rating interni.

8) Altri crediti

24. Il coefficiente del 100% continuerebbe a rappresentare la ponderazione standard applicata a tutte le altre attività.

9) Posizioni fuori bilancio

- 25. Il Comitato non propone di modificare gli attuali fattori di conversione per le voci fuori bilancio ad eccezione degli impegni. In base all'Accordo attuale, gli impegni con scadenza originaria fino a un anno o quelli incondizionatamente revocabili in qualsiasi momento non sono soggetti a requisiti patrimoniali. Agli impegni con scadenza originaria superiore a un anno si applica un fattore di conversione del 50%. Questo trattamento rifletteva la considerazione che quanto più lunga è la scadenza dell'impegno, tanto maggiore è la probabilità di esaurimento della linea di credito e/o di deterioramento del merito creditizio del mutuatario.
- 26. Questa regolamentazione è stata ampiamente disattesa dalle banche che strutturano gli impegni a 365 giorni o meno e li rinnovano successivamente. Poiché anche gli impegni a breve termine comportano taluni rischi, il Comitato propone un fattore di conversione del 20%, che si applicherebbe principalmente agli impegni a favore di imprese. Un'eccezione sarebbe costituita dagli impegni revocabili incondizionatamente o che, in caso di